

COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - determinazione misura delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
	1	Pii Piero	X	
	2	Pacella Giulio		X
	3	Barbagallo Alfio	X	
	4	Mansueto Guido	X	
	5	Mariani Daniela	X	
	6	Pacchierotti Saverio		X
	7	Milordini Pietro	X	

		Presenti	Assenti
8	Lambresa Angela Maria	X	
9	Tegas Salvatore	X	
10	Carli Teri	X	
11	Galoppi Luca		X
12	Cavicchioli Claudio	X	
13	Tognetti Tamara	X	
		10	3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

-	CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il:
	 □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione □ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità □ dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. … del … divenuta esecutiva il …
-	CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il con delibera di Consiglio N
	IL SEGRETARIO COMUNALE E to Capalho Angelo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente dà lettura del presente punto all'ordine del giorno e su relazione dello stesso;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, (legge di stabilità 2014) istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'esclusione dal tributo per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

DATO ATTO che l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 23/05/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/05/2014, ha previsto che a partire dall'anno di imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già *pensionati* nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che fino al 2013 il Comune di Casole d'Elsa era riconosciuto come montano secondo quanto indicato nella circolare n. 19 del 14/06/1993 mentre a fine 2014 il governo ha inteso rivedere la classificazione dei comuni montani eliminando i criteri precedentemente esistenti;

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra disposto, con il D.L. n. 4 del 24/01/2015 pubblicato in G.U. n. 19 del 24/01/2015 sono state stabilite nuove regole di applicazione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli e che il Comune di Casole d'Elsa, secondo la nuova classificazione, risulta essere comune non montano e quindi per la categoria dei terreni agricoli, soggetto ad IMU con aliquota ordinaria deliberata entro i limiti prefissati da norme statali;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui sopra, occorre determinare le aliquote come segue:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento

- ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si determinano le aliquote nella misura di seguito indicata e precisamente:
- a) aliquota dello **0,3 per cento** per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; tale aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (dalla seconda pertinenza in poi per ogni singola categoria catastale si applica l'aliquota ordinaria;
- b) aliquota del **1,06 per cento** per le unità immobiliari tenute a disposizione, non locate, non concesse in comodato gratuito e non utilizzate per attività imprenditoriali; per quanto riguarda il comodato gratuito per il quale vige l'aliquota ordinaria si specifica che l'unità abitativa concessa in comodato deve essere adibita ad abitazione principale. La condizione di abitazione principale è data esclusivamente dalla residenza anagrafica del comodatario;

DATO ATTO che con l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 2 01/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilito l'obbligo di invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena la sospensione dei trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo da parte del ministero dell'Interno;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 approvata in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 30/09/2014, con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2014;

VISTO il decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione

dell'esercizio 2015 per gli enti locali e pertanto si applicano le norme dell'esercizio provvisorio così come previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

SENTITO il nutrito dibattito che si è sviluppato sull'argomento da parte dei consiglieri e del Sindaco intervenuti, riportato integralmente nella registrazione audio video visibile sul sito internet dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

Presenti n. 10 Assenti n. 3 Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Tognetti Tamara Carli Teri, Cavicchioli Claudio)

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni in premessa indicate, che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale

- 1. attese le premesse di stabilire le seguenti misure di aliquota e detrazione d'imposta ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2015, confermando le aliquote già deliberate per l'anno 2014:
 - Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento
 - ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si determinano le aliquote nella misura di seguito indicata e precisamente:
 - a) aliquota dello **0,3 per cento** per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; tale aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (dalla seconda pertinenza in poi per ogni singola categoria catastale si applica l'aliquota ordinaria;
 - b) aliquota del **1,06 per cento** per le unità immobiliari tenute a disposizione, non locate, non concesse in comodato gratuito e non utilizzate per attività imprenditoriali; per quanto riguarda il comodato gratuito per il quale vige l'aliquota ordinaria si specifica che l'unità abitativa concessa in comodato deve essere adibita ad abitazione principale. La condizione di abitazione principale è data esclusivamente dalla residenza anagrafica del comodatario;

Si precisa che ai fini IMU, in base alle disposizioni normative, rientrano nelle fattispecie di abitazione principale, e quindi escluse dalla applicazione, anche:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già *pensionati* nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso:
- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, sulla base della definizione dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- 2. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze dando atto che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille;
- 4. di dare atto che tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU di questo Ente approvato con atto n. 51 assunto in data odierna;
- 5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, modificato dall'art. 10, comma 4 del D.L. 09/04/2013, n. 35 la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge come segue:

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Tognetti Tamara Carli Teri, Cavicchioli Claudio)

DELIBERA

6. di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza dello stesso, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ult. co. dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico valido, che ne garantisce l'identificabilità degli autori, l'integrità e l'immodificabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - determinazione misura delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 30/07/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 30/07/2015

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to Pii Piero IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)					
- Si certifica su conforme dichiarazione del messi pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal	so che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la				
Addi	IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA DR. PARRI FRANCESCO				
Copia conforme all'originale in carta libe	ra per uso amministrativo.				
Lì,					